

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN

LETTERE

Classe delle lauree in Lettere (cl. L-10)

(Allegato 1 del D.R. n. 549/2016 del 25 luglio 2016)

Ai sensi dell'art. 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studi) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento didattico del Corso di Studi (CdS) in Lettere L-10 definisce i contenuti dell'ordinamento didattico e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2

Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico determina in particolare:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;
 - e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
 - f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
 - h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
 - i) le modalità di verifica dei risultati degli *stages*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
 - l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - m) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti, le regole di presentazione dei piani di studio individuali, le modalità di presentazione delle richieste di modifica dei piani e i limiti delle modifiche medesime;
 - n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - o) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - q) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti e dei loro requisiti specifici secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
 - s) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupazione, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di Valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso il sito web del Dipartimento o dell'Ateneo.

3. Il Regolamento didattico è approvato con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 3

Struttura e organizzazione del corso

Il corso è gestito dal Consiglio di Corso di Studio (CCS).

1. Il CCS:

- a) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea;
- b) esamina ed approva i piani di studio individuali degli studenti;
- c) propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione o la disattivazione di discipline;
- d) formula al Consiglio di Dipartimento proposte in ordine ai piani di sviluppo di Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente;
- e) propone al Consiglio di Dipartimento modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al Corso;
- f) programma l'impiego delle risorse didattiche e promuove la sperimentazione di nuove didattiche;
- g) propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione di insegnamenti e di contratti di docenza;
- h) propone al Consiglio di Dipartimento modifiche organizzative relative al corso ed esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo, dalle norme di legge e dal presente Regolamento.

2.1. Il CCS è composto da:

- a) i professori e i ricercatori di ruolo del Dipartimento titolari di insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio;
- b) tre rappresentanti degli studenti.

Concorre alla formazione del numero legale del CCS ogni docente che abbia indicato la propria afferenza.

2.2. Partecipano alle riunioni del CCS, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, affidatari di insegnamenti provenienti da altri Dipartimenti, o Corsi di Studio, nonché docenti a contratto ed esercitatori.

3.1. Il presidente del CCS è un professore di I fascia; in caso di indisponibilità, può essere presidente un professore di II fascia titolare di insegnamento nel Corso.

3.2. Il presidente è eletto da tutti i componenti del CCS dotati di diritto di voto.

3.3. L'elezione, indetta e presieduta dal decano, avviene secondo le modalità previste per l'elezione del Direttore di Dipartimento.

3.4. Il presidente presiede il Consiglio e provvede all'esecuzione delle relative delibere.

3.5. Il presidente annualmente sovrintende alle attività didattiche del Corso di Studio.

3.6. Il Consiglio è convocato di norma almeno tre volte all'anno. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.

3.7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3.8 In particolari casi il presidente può disporre che le sedute del Consiglio si tengano in forma telematica.

3.9 Il Consiglio viene convocato dal presidente mediante posta elettronica con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo; in caso di urgenza, la convocazione tramite posta elettronica dovrà pervenire ai componenti almeno due giorni prima della seduta. La convocazione deve indicare data, ora e sede dell'Assemblea, nonché l'Ordine del Giorno. Gli argomenti sono inseriti all'Ordine del Giorno dal presidente, o su iniziativa di almeno un quarto dei membri del CCS.

3.10 Il Consiglio può delegare al presidente decisioni urgenti relative alla didattica, con particolare riferimento ai calendari delle prove finali e alla proposta delle relative commissioni.

4. Il CdS è, per quanto non espressamente previsto, si attiene alle disposizioni del Regolamento del Consiglio di Dipartimento.

5. Il corso è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- ordinamento del Corso approvato dal Ministero ed emanato con Decreto rettorale;
- regolamento del Corso approvato nella sua struttura generale con Delibera del Senato Accademico
- piani di studio/Offerta formativa proposti/a dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) ed approvati annualmente dal consiglio di Dipartimento e dai restanti organi a ciò preposti dalla normativa vigente;
- verbali del Consiglio del Corso di Studio (CCS);
- verbali della Commissione Didattica del Corso di Studio, ove istituita;
- verbali del Comitato di Indirizzo, ove istituito.
- comunicazioni scritte oppure via e-mail a livello di Corso di Studio e di Dipartimento.

Art. 4

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico stabilisce:

- a) la denominazione del corso;
- b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso è annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati tramite la descrizione del corso di studio, del relativo percorso formativo e degli effettivi obiettivi specifici. Indica i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea, il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individua gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire in eventuali *curricula*;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso;
- g) il numero massimo di crediti riconoscibili;
- h) le caratteristiche della prova finale.

L'Ordinamento didattico è compreso nel Regolamento didattico d'Ateneo

Art. 5

Finalità e scopi della laurea

La laurea si propone di condurre lo studente alla conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica, archeologica e storico-artistica delle età antica, medievale, moderna e contemporanea. La comprensione della collocazione storica e dei meccanismi storico-linguistici dovrà diventare per il laureato un *habitus*, favorendo una prassi di interpretazione dei dati largamente applicabile, efficace, utile per il rigore e per l'intrinseca pregnanza metodologica. Il saldo possesso di un quadro di riferimento culturale di base fornirà al laureato gli strumenti necessari per esprimere giudizi autonomi e fondati nei campi in cui ha svolto i propri studi, così da compiere scelte autonome tra diverse interpretazioni dei testi, dei fenomeni linguistici e storici, seppure a un livello iniziale, in vista di un successivo affinamento metodologico. La laurea ha lo scopo di assicurare la padronanza dello strumento primario di comunicazione linguistica non solo nel settore letterario, ma nei vari linguaggi specialistici coinvolti nel percorso di studi.

Art. 6

Obiettivi didattici e sbocchi professionali

L'obiettivo è prima di tutto l'acquisizione del sapere disciplinare (non pedagogico) necessario per accedere alle lauree magistrali e alla professione dell'insegnamento, in base alle procedure previste dalla normativa vigente. Questo obiettivo primario non esclude la possibilità di sbocchi alternativi. Il corso mira a preparare professionisti di elevata preparazione nei servizi culturali, archivistici, bibliografici e amministrativi, con particolare riferimento alle seguenti professioni previste dalle categorie ISTAT, fatti salvi i vincoli posti dalla normativa di accesso alle singole professioni: Tecnici dei musei,



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Tecnici delle biblioteche, Assistenti di archivio e di biblioteca, Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali, Organizzatori di convegni e ricevimenti, Tecnici della pubblicità, Tecnici delle pubbliche relazioni, Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale.

Art. 7

Occupazione e mercato del lavoro

Il CdS è finalizzato alla formazione di operatori nel mercato del lavoro con riferimento all'accesso alle Scuole speciali per la formazione degli insegnanti, o alla professione dell'insegnamento, per le classi concorsuali che prevedano il possesso del titolo di Laurea triennale. Questo obiettivo primario non esclude la possibilità di sbocchi alternativi. La scelta di privilegiare una linea che conduce verso la Laurea Magistrale deriva anche dalla consultazione degli Studi di settore relativi all'area su cui insiste in nostro Ateneo e da cui trae la maggior parte degli iscritti. Il progetto della Laurea in Lettere qui sviluppato accoglie questa indicazione. Per questo evita un percorso troppo specifico, a vantaggio di una formazione generale pluridisciplinare.

Art. 8

Accesso ai corsi

Per essere ammessi al CdS in Lettere occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Art. 9

Programmazione degli accessi

Il corso è ad accesso libero.

Art. 10

Credito Formativo

L'unità di misura dell'impegno dello Studente è il Credito Formativo Universitario (CFU). Ad ogni CFU corrispondono 25 ore secondo la seguente proporzione: da 5 a 6 ore di lezione frontale *ex-cathedra*, cui corrispondono da 20 a 19 ore di studio autonomo; da 6 a 12 ore di laboratori, seminari, esercitazioni, cui corrispondono da 19 a 13 ore di studio e esercizio autonomo.

Ogni docente, nell'ambito dell'autonomia del proprio insegnamento, potrà tener conto di specifiche esigenze didattiche nella scelta della proporzione tra ore frontali e ore di studio autonomo.

I crediti corrispondenti a ciascun Corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame.

Art. 11

Riconoscimento crediti (CFU)

I crediti massimi riconosciuti per attività professionale o extra universitaria vengono stabiliti dal CCS esaminando ogni caso specifico, attenendosi a criteri di selettività, rigore e serietà. In ogni caso non si riconosceranno più di 6 CFU. Il riconoscimento per attività all'interno dell'ateneo (seminari, partecipazione a convegni, conferenze, ecc.) non può superare il numero di 3 CFU, e deve essere deliberato dal CCS. Gli studenti hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di CFU soprannumerari per "Attività di Ateneo". Nel caso in cui siano approvati dal Consiglio di Dipartimento attività valide per tutti i Corsi di Laurea, il Corso di Lettere mantiene tuttavia il diritto di esercitare un'opzione preferenziale tra tutte le attività disponibili e comunque organizzate.

Art. 12

Convenzioni per la Didattica

È in atto una convenzione per la didattica con l'Université Savoie Mont Blanc – U.S.M.B (Francia) U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines, finalizzata al conseguimento di doppio titolo per lauree triennali di ambito linguistico-letterario offerte dalle due Università. La stipula eventuale di nuove convenzioni è regolata dal Consiglio di Corso di Studio e approvata dal Consiglio di Dipartimento e dagli organi di Ateneo in accordo con la normativa vigente

Art. 13

Requisiti per l'ammissione e modalità di verifica

L'accesso al CdS richiede competenze di base di carattere linguistico, storico, letterario, geografico, archeologico e storico-artistico, tenuto conto dei programmi della scuola secondaria di secondo grado.

La preparazione iniziale viene verificata attraverso una prova di valutazione delle conoscenze, obbligatoria e aperta a tutti gli studenti iscritti al CdS. Il test va svolto ad immatricolazione avvenuta presso le postazioni informatiche del Dipartimento. L'esito positivo della prova non dà diritto a CFU. Agli studenti che non avranno superato la prova verranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di Corso ovvero superando almeno un esame del CdS. Se al termine del primo anno l'obbligo formativo aggiuntivo dovesse permanere, lo studente sarà convocato dalla Commissione Didattica per valutare possibili modalità di recupero, eventualmente consigliando un'iscrizione *part-time*. Date e modalità di svolgimento della prova verranno pubblicate con apposito documento sul sito web del Dipartimento. Le indicazioni raccolte grazie al test sono necessarie a mettere in atto le opportune pratiche utili ad aiutare lo studente nel percorso di studi nonché a mettere a fuoco quali sono le sue principali aspirazioni lavorative in modo da potere adeguatamente predisporre e organizzare i servizi, le attività di tutoraggio e di *stage* per arricchire e completare il percorso di studi, favorendo al meglio la futura immissione nel mondo del lavoro.

Art. 14

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

Le attività formative, sulla base della normativa vigente e dell'ordinamento didattico, sono divise in: attività formative di base, caratterizzanti; affini e integrative; a scelta dello studente; ulteriori attività formative; prova finale.

L'elenco degli insegnamenti effettivamente attivati, con indicazione dei docenti, degli ambiti disciplinari e dei SSD, viene approvato di anno in anno entro i termini previsti stabiliti dalla normativa vigente e dagli Organi di Dipartimento e di Ateneo competenti.

Art. 15

Piano degli studi annuale ed eventuali modiche

Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e nell'anno. Tale piano viene esaminato e approvato annualmente da CCS.

Il Piano degli studi viene normalmente proposto da ogni studente mediante la modulistica prevista e allestita dagli uffici su indicazione del CCS sulla base delle opportunità e delle ragioni didattiche descritte nel presente regolamento. Il Piano degli studi deve essere consegnato alla Segreteria Studenti entro il termine stabilito dal Dipartimento.

Eventuali modifiche al piano di studi, presentate nei termini e secondo le norme stabilite dal CCS, devono essere approvate dal CCS medesimo. Le richieste di sostituzione di disciplina devono contenere le seguenti informazioni: a) nominativo e matricola del richiedente; b) anno di corso del richiedente; c) indicazione della materia di cui si chiede la sostituzione con indicazione del tipo di attività formativa, relativo ambito disciplinare e codice, anno di inserimento nel piano di studi; d) indicazione della materia che si vuole inserire, con indicazioni identiche a quelle richieste al punto c; e) dichiarazione firmata che la nuova materia inserita non costituisce iterazione di materia precedentemente inserita nel piano di studi o in successive modifiche, pena nullità della domanda, salvo nel caso dei crediti liberi. In alternativa a detta dichiarazione, la domanda potrà essere accompagnata da copia del piano di studi di ogni anno di corso ed elenco degli esami superati. All'ultimo anno di corso, gli studenti dovranno presentare una scheda di riepilogo che mostri come i moduli da loro scelti completino le attività previste dall'ordinamento. Il Consiglio chiederà copia dei piani di studio in tutti i casi in cui sorgano dubbi o sia necessario un ulteriore accertamento; f) motivazione argomentata della richiesta.

Art. 16

Piano degli studi *part-time*

Il corso prevede l'iscrizione *part-time* e una scansione diversa dei 180 crediti, in quattro o sei anni anziché in tre anni.

Art. 17

Piani di studio individuali

In casi assolutamente particolari e precisamente giustificati, lo studente può presentare un piano individuale, compilato d'intesa con il Tutor e controfirmato dal medesimo, purché sia progettato sulla base di scelte coerenti ed esplicitamente motivate, allegando la spiegazione dei motivi per cui lo studente si distacca dal piano consigliato dal CCS. Il piano individuale dovrà comunque essere compatibile con l'Ordinamento didattico e con il Quadro degli insegnamenti, nonché con la normativa del presente regolamento.

Art. 18

Trasferimenti da altri corsi

Il riconoscimento di CFU maturati in altri corsi avviene per i settori disciplinari presenti nell'ordinamento, anche tenendo conto di eventuali affinità. Saranno valutati, caso per caso, i certificati rilasciati dalle istituzioni di provenienza, il *diploma supplement* o il programma dei corsi superati, il piano di studi del Corso di Studio di provenienza, con lo scopo di assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, compatibili con il progetto formativo del Corso stesso e con le relative tabelle ordinamentali. Il riconoscimento di un numero di CFU inferiore ai 6 o 12 previsti come unità di misura degli esami del CdS comporta una prova di completamento necessaria per conseguire i CFU mancanti. Solo dopo questa prova si potrà registrare l'esame medesimo, con i crediti riconosciuti e quelli acquisiti nella prova integrativa.

Art. 19

Riconoscimento titoli di altri Atenei italiani

I titoli di studio conseguiti presso altri Atenei italiani sono riconosciuti fatta salva la compatibilità con gli obiettivi e gli insegnamenti del Corso di Studio e la verifica di eventuali lacune.

Il piano di studi contenente gli esami riconosciuti deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 20

Riconoscimento di titoli stranieri

Il riconoscimento di titoli stranieri è ammesso entro i termini della vigente legislazione e delle convenzioni binazionali di volta in volta attivate.

I titoli di studio conseguiti presso Atenei e/o istituzioni scolastiche straniere sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio fatte salve eventuali convenzioni bilaterali e la compatibilità con gli obiettivi e gli insegnamenti del Corso di Studio. Il piano di studi contenente gli esami riconosciuti deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 21

Verifica della non obsolescenza dei contenuti

Crediti e esami che siano stati conseguiti o superati prima del 31 dicembre 2000 non danno luogo a riconoscimento ai fini del *curriculum* della laurea di cui al presente regolamento.

Art. 22

Conseguimento del titolo di studio e caratteristiche della prova finale

Il titolo di studio si consegue dopo aver acquisito 180 Crediti Formativi Universitari, comprendenti i 12 CFU riservati alla Prova Finale, che consiste nella presentazione di un elaborato scritto che andrà discusso di fronte a una commissione di cinque membri. L'argomento dovrà essere concordato con un docente che afferisca al CdS, il quale sarà garante della qualità della prova. L'elaborato dovrà essere consegnato al professore referente almeno 20 giorni prima della discussione. Per effettuare la prova, avendo come referente primario un docente che non afferisce al CdS in Lettere, occorre un'autorizzazione preventiva rilasciata dal Consiglio di Corso medesimo. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta almeno trenta giorni prima della prova finale.

Art. 23

Articolazione del corso

Il corso comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- attività formative di base, per 60 crediti;
- attività formative caratterizzanti, per 72 crediti;
- attività formative affini o integrative, per 18 crediti;
- attività formative a scelta dello studente, per 12 crediti;
- attività formative relative alla prova finale, per 12 crediti;
- attività formative per ulteriori competenze linguistiche, per le abilità informatiche e relazionali, per tirocinio e per altre attività, per 6 crediti;

Art. 24

Curricula e percorsi formativi specifici

Il Corso di Studi si può articolare, ove questo sia possibile in base alla normativa vigente, in *curricula*, o percorsi formativi differenziati, i quali, pur garantendo una base omogenea di conoscenze, si differenziano per un diverso indirizzo. La definizione di eventuale *curriculum* dipende dalla numerosità del personale docente e viene affidata alla programmazione delle attività didattiche per ciascuna coorte. Il piano di studio presenta un ventaglio di scelte che consente la definizione di percorsi individualizzati.

Art. 25

Attività formative di base

Nelle attività formative di base sono compresi settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti che fanno riferimento agli specifici ambiti previsti nell'Ordinamento del CdS.

Le attività formative di base sono scelte per trasmettere conoscenze di base e capacità di comprensione nelle discipline della letteratura italiana, della filologia linguistica geniale e applicata, della storia e della geografia, e delle lingue e letterature classiche, per un totale di 60 CFU.

Art. 26

Attività formative caratterizzanti

Nelle attività formative caratterizzanti sono compresi settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti che fanno riferimento agli specifici ambiti previsti nell'ordinamento del Corso

Il CdS si caratterizza per l'offerta didattica nei settori delle letterature moderne, con particolare attenzione alla letteratura italiana, in quelli della filologia, linguistica e letteratura, e in quelli della storia, archeologia e storia dell'arte, per un totale di 72 CFU.

Art. 27

Attività formative affini o integrative

Nelle attività formative affini o integrative sono compresi settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti previsti nell'Ordinamento del CdS. Sono incluse discipline dell'archeologia e storia dell'arte, della filologia, critica letteraria, del diritto, della sociologia, della geografia, e della filosofia, per un totale di 18 CFU.

Art. 28

Attività formative a scelta dello studente

Le attività a scelta dello Studente sono ricomprese tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, salvo indicazione contraria del Dipartimento o del CCS espressa a fronte di una domanda dello studente o in sede di valutazione del piano di studi.

Art. 29

Lingua straniera

La prova nella lingua straniera (inglese, o francese, o tedesco o spagnolo) è prevista ed è valutata 3 (tre) crediti. Le modalità di fiscalizzazione e i corsi sono affidate di norma ai docenti titolari degli insegnamenti di Lingua e Traduzione inglese, francese, tedesca e spagnola, e avverranno secondo modalità concordate con il CCS di Lettere. Verranno inoltre accettati, con presa d'atto del Presidente del CdS o di un suo delegato, senza sottoporre gli studenti a ulteriori *test*, i certificati a partire dal livello B1 rilasciati dalle seguenti istituzioni riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione: Alliance Française, Cambridge UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndicate), Cervantes, City and Guilds International Pitman, ESB English Speaking Board, Goethe Institut, Trinity College.

Art. 30

Altre attività formative per ulteriori competenze linguistiche, informatiche, telematiche e relazionali

Tali attività saranno riconosciute solo con apposita delibera del CCS, dopo essere state di volta in volta specificamente esaminate.

Art. 31

Attività di tirocinio, seminari, stage

Tali attività saranno riconosciute solo con apposita delibera del CCS, dopo essere state di volta in volta specificamente esaminate.

Art. 32

Periodi di studio all'estero

Tali attività saranno riconosciute solo con apposita delibera del CCS, dopo essere state di volta in volta specificamente esaminate, nel quadro delle specifiche procedure eventualmente fissate dall'Ateneo.

Art. 33

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

Le attività formative relative alla preparazione della prova finale sono riconosciute con apposita e specifica delibera del CCS.

Art. 34

Propedeuticità

In linea di massima, salvo eccezioni via via deliberate dal CCS, gli esami tenuti presso gli insegnamenti dei docenti afferenti al CCS devono essere considerati propedeutici agli esami del medesimo settore impartiti da docenti esterni al CCS.

Art. 35

Forme didattiche

È possibile utilizzare tutte le forme, didattica convenzionale, teledidattica, lezioni frontali, seminari, laboratori ecc., anche se la didattica frontale o seminariale mantiene la priorità, per le sue caratteristiche qualitative che la rendono preferibile nel rapporto diretto e personale con gli allievi.

Art. 36

Obblighi di frequenza

Il credito di per sé, per la sua composizione, in quanto unità di misura mista (composto di ore in aula e ore di studio individuale), comporta una presenza dello studente alla lezione. I controlli della presenza saranno adeguati alle norme eventualmente stabilite dal Dipartimento o dall'Ateneo. Si considera comunque che lo studente sia considerato frequentante fino ad un massimo del 30% di assenze alle lezioni. I singoli docenti del CdS, se lo ritengono opportuno, possono comunque procedere di propria iniziativa al controllo delle presenze, ma solo allo scopo di definire in maniera più accurata i carichi di studio, in relazione ai programmi di lavoro

previsti per gli esami. Nel caso in cui per giustificato motivo lo studente abbia perso lezioni, il docente può predisporre un programma con un maggior carico di lavoro da svolgere individualmente.

Art. 37

Prove di profitto e di idoneità

Le prove si svolgono secondo le modalità stabilite dalla commissione esaminatrice, proposta dal CCS, o, in caso di urgenza, dal suo presidente. Nella Commissione possono entrare docenti ufficiali del Dipartimento e cultori della materia specifica, dichiarati tali dal CCS in base alle loro competenze accertate. Per essere dichiarati cultori della materia occorre essere presentati da un docente di ruolo titolare dello specifico insegnamento, e possedere un titolo di dottore di ricerca. In mancanza di questo titolo, occorre avere al proprio attivo pubblicazioni pertinenti, da sottoporre preventivamente all'esame del CCS che dovrà deliberare in proposito.

Art. 38

Valutazioni del profitto

La valutazione avviene mediante prove orali e/o scritte, nelle varie forme possibili, secondo un principio di flessibilità didattica e valutativa, adattandosi alle diverse specificità disciplinari e alle diverse situazioni o necessità.

Art. 39

Valutazione della prova finale

La commissione è composta di cinque membri scelti tra i docenti di ruolo o a contratto afferenti al CdS o, quando relatori di tesi, ad altri CdS del Dipartimento. È presieduta da un professore ordinario o associato afferente al Corso di studi. Membri esterni al Dipartimento o esperti extrauniversitari sono nominati in soprannumero. La prova può essere approvata o respinta. La Commissione può attribuire fino a un massimo di 5 punti in aggiunta alla media ponderata che risulta dalla carriera.

Art. 40

Docenza

L'elenco dei docenti del CS viene stabilito ogni anno con apposito elenco, nel momento in cui si organizza l'offerta didattica.

Art. 41

Attività di ricerca e supporto delle attività formative

Il CS può organizzare apposite attività di supporto e di sostegno alla didattica.

Art. 42

Organizzazione della didattica

L'organizzazione didattica è stabilita di anno in anno, in forma coerente con l'indirizzo proposto dal Dipartimento e dall'Ateneo.

Art. 43

Valutazione della didattica

La valutazione è svolta ordinariamente mediante questionari, anche per via telematica. Gli studenti sono tenuti a compilare tali questionari e a esprimere il loro grado di soddisfazione prima di sostenere gli esami, e non possono essere ammessi all'esame senza aver completato tale procedura. In base alla normativa vigente, il CCS procede periodicamente all'esame delle valutazioni degli studenti, al fine di monitorare e migliorare l'efficacia della didattica.

Art. 44

Calendario delle lezioni e degli esami

Viene stabilito in coerenza con la programmazione annuale del Dipartimento e dell'Ateneo.

Art. 45

Supporti e servizi per studenti diversamente abili

Si procede come previsto dalla legge, utilizzando al meglio le risorse offerte dall'Ateneo e dal Dipartimento.

Art. 46

Orientamento, tutorato e *diploma supplement*

Vengono utilizzati tutor curriculari e dei tutor didattici, anche mediante assegni per tutorato, secondo le disponibilità del Dipartimento e tenuto conto delle richieste dei docenti. Il *diploma supplement* viene redatto e messo a disposizione degli studenti secondo le indicazioni dell'Ateneo.

Art. 47

Sito Web del corso

Trova collocazione nel sito del Dipartimento e dell'Ateneo, e viene allestito mediante le risorse del Dipartimento e dell'Ateneo stesso.

Art. 48

Modifiche del Regolamento

Il CCS può proporre modifiche al presente regolamento con votazione in cui si raggiunga la maggioranza degli aventi diritto al voto, detratti gli assenti giustificati. La proposta di modifica viene sottoposta per approvazione ai competenti organi di Dipartimento e di Ateneo.

Art. 50

Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di Studio previsto dall'art. 12 del Regolamento sull'autonomia didattica (RAU).

Art. 51

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento è in vigore a partire dall'anno accademico 2015-2016